



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
335 7262435 - 335 7262863
Fax: +39 06 48903735
coisp@coisp.it – www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 628/10 S.N.

Roma, 28 giugno 2010

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA P.S.
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
ROMA

e, p.c.,

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE
FERROVIARIA – DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
ROMA

OGGETTO: Compartimento Polizia Stradale del Lazio.
Assurda negazione del diritto al congedo straordinario per trasferimento.
Sovrintendente **SPINELLI Alessandro** in servizio presso la Sottosezione Autostradale di Frosinone.

Sono trascorsi ben tre anni da quando il Dipartimento della P.S., attraverso la circolare n. 557/RS/01/48/4943 del 9 giugno 2007, ha inteso porre fine alle continue proteste relative alla negazione del “**congedo straordinario per trasferimento**”, e fare chiarezza circa le motivazioni che devono essere poste a condizione della concessione.

In più occasioni questa O.S. si è trovata costretta a stigmatizzare la mancata applicazione di istituti contrattuali che prevedono la costituzione di un diritto in favore del personale della Polizia di Stato da parte di chi dirige articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e pensa di poter non applicare delle norme “interpretandole” in maniera tanto restrittiva da produrre la negazione di un legittimo diritto, con la ferma idea che tanto poi se non gli va bene i poliziotti possono fare ricorso.

Questo modo bieco di gestire il personale porta il personale a generalizzare sulla classe dirigenziale e non fa assolutamente onore ai tantissimi Dirigenti che quotidianamente si impegnano con grande spirito di abnegazione per tutelare e migliorare le condizioni di lavoro del proprio personale. E' una degenerazione delle capacità gestionali da parte di chi nonostante sia stato portato a conoscenza delle norme che prevedono la concessione del diritto in parola, che sia stato informato direttamente e con adeguata documentazione, si permette di negare un legittimo diritto.

Il COISP prima di tutto si augura che l'Amministrazione della P.S. usi lo stesso metodo nei confronti di questo “*zelante funzionario*” che approfittando, evidentemente, della mancanza di un Dirigente effettivo del Compartimento della Polizia Stradale del Lazio, sta applicando in distonia con i restanti uffici della Polizia di Stato quanto previsto dall'art. 15 comma 2° del D.P.R. 395 del 31 luglio 1995, il quale statuisce il diritto per il personale che viene trasferito di fruire di un periodo di congedo straordinario speciale di gg. 20 qualora sia coniugato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio, e di giorni 10 qualora non sia coniugato e senza famiglia a carico con meno di 10 anni di

servizio, e che tale attribuzione è finalizzata alle esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio.

Diritto ancor meglio precisato dall'art. 19 comma 4° del D.P.R. 254/99 che ha evidenziato che **le esigenze di trasloco e riorganizzazione sussistono anche per il personale accasermato**, e peraltro ripreso da codesto Dipartimento della P.S., a seguito di numerosi quesiti pervenutigli, con dettagliati chiarimenti sulla materia ed in particolare le specificazioni che:

- Il beneficio in argomento dovrà essere fruito a seguito di trasferimenti disposti sia d'autorità che a domanda;
- Il congedo straordinario dovrà essere concesso anche qualora il trasferimento riguardi personale senza famiglia a carico;
- L'art. 15 del D.P.R. 395/95, determina i periodi di tale congedo in maniera tassativa escludendo, quindi, ogni margine di discrezionalità in ordine ad una diversa durata dello stesso;
- Tale innovativo istituto, definito speciale dalla medesima norma che lo istituisce, deve ritenersi come aggiuntivo all'ordinario limite annuo del congedo straordinario, fissato, come noto, in 45 giorni;
- La circostanza che il dipendente, a seguito del trasferimento non abbia effettuato il trasloco o spostato il nucleo familiare, non va considerata preclusiva della concessione del congedo, stante che in via generale, l'effettuazione di un trasferimento sono comunque connesse esigenze riorganizzative, anche nel caso in cui nella nuova sede il personale sia ammesso a fruire di alloggio collettivo di servizio o individuale.

Persino il Consiglio di Stato Sede Giurisdizionale Sezione Sesta, con sentenza del 3 marzo 2007 n. 297/2007 ha respinto il ricorso in appello proposto dal Ministero dell'Interno, confermando che: **“subordina il beneficio della sussistenza di esigenze riorganizzazione familiare”**.

In considerazione che tutto quello che abbiamo evidenziato a codesto Ufficio è stato più volte rappresentato al Dirigente della Sezione Polstrada di Frosinone ed al Compartimento Polstrada del Lazio, non solo dal dipendente interessato, ma in forma scritta anche dalla Segreteria Provinciale di Frosinone e dalla Segreteria Regionale del Lazio del COISP **senza che si abbia avuto alcun riscontro**, questa O.S. chiede l'immediata censura di tali comportamenti e la revisione del diniego formulato al **Sov.te SPINELLI** ed a tutti gli altri appartenenti al Compartimento Polstrada del Lazio che si sono visti indebitamente negare il diritto a fruire del congedo straordinario per trasferimento.

Nell'attesa di urgentissimo riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP